



A TCA S.p.A.

e p.c.

Comune di Capolona
ARPAT di Arezzo
Settore "Autorizzazioni rifiuti"

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto di modifica dell'impianto esistente di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in loc. Isola di Castelluccio – Zona Industriale, 11, Comune di Capolona (AR); proponente e gestore: TCA S.p.A. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta da codesta Società il 31/03/2025 al n. 0213196, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'impianto sopra descritto rientra tra quelli di cui all'allegato III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006:

- punto m *"impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"*,

e di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 7:

- za) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

zb) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.*

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 94 del 24/02/2014 la Provincia di Arezzo ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al "Progetto di modifica dell'impianto esistente di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Loc. Isola di Castelluccio, Zona Industriale, n. 11 nel comune di Capolona (AR)", proposto dalla società TCA Trattamento Ceneri Auroargentifere SpA,



subordinatamente al rispetto di prescrizioni ivi indicate. Il progetto prevedeva genericamente l'incremento della capacità di trattamento e stoccaggio fino a:

| | Rifiuti non pericolosi | Rifiuti pericolosi | TOTALE |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Quantitativi massimi trattabili | 4.000 t/anno | 3.000 t/anno | 7.000 t/anno |
| Quantitativi massimi stoccabili | 150 t | 150 t | 300 t |

senza esplicitare l'operazione di recupero /smaltimento a cui sono destinati i rifiuti.

con Delibera di Giunta regionale n. 1359 del 02/11/2020, ai sensi dell'art. 57 della LR 10/2010, è stato prorogato per ulteriori 5 anni il termine di efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla delibera G.P. n.94 del 24/02/2014 subordinatamente ad alcune indicazioni aggiuntive per la successiva fase autorizzativa;

con Delibera di Giunta regionale n.967 del 05/08/2024, ai sensi dell'art. 57 della LR 10/2010, è stato ulteriormente prorogato di ventuno (21) mesi il termine di efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla delibera G.P. n.94 del 24/02/2014.

L'impianto è in possesso di autorizzazione AIA ai sensi dell'articolo 29 quater di cui alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 rilasciata con decreto n. 595 del 15/01/2025, per le seguenti attività IPPC di cui all'Allegato 8 alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06:

- 2.5 (a) *Lavorazione di metalli non ferrosi: a) Produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;*
- 4.2 (d) *Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;*
- 5.1(b), (i) *Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico-chimico; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;*
- 5.2 (a) *Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;*
- 5.5 *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

L'atto contiene tra l'altro una prescrizione, la n. 40, che dispone: *“Con riferimento al Piano di gestione delle acque meteoriche proposto per lo stato di progetto TCA S.p.A. deve valutare la necessità di estendere il perimetro dell'AIA all'area prevista per il trattamento delle acque di cui al nuovo piano di gestione: tale estensione si configura come una modifica dell'attuale autorizzazione, di quanto chiesto in AIA e di quanto già sottoposto a VIA”;*

Inoltre l'atto di AIA prevede l'attività di trasferimento D15 *“[...] solo sui seguenti EER 11.01.06* per 90 Mg/a e stoccaggio istantaneo 20 mc e EER 11.01.07* per 30 t/anno stoccaggio istantaneo 12 m³”.*

L'impianto è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale



Il ciclo produttivo è caratterizzato da una serie di processi finalizzati al recupero di rifiuti che portano ad ottenere i materiali prodotti (beni prodotti):

- oro in barre o perle, con titolo superiore al 99,99%;
- argento in grani;
- platino in spugna al 99,95%;
- palladio metallico in spugna al 99,95% e palladio tetrammino a titolo commerciale;
- rodio metallico in spugna al 99,95% e rodio solfato a titolo commerciale;

Oltre ai rifiuti, nei limiti della capacità totale dell'impianto, vengono trattati anche scarti di lavorazione e materiali non rifiuto.

Le lavorazioni effettuate all'interno dell'impianto avvengono nei seguenti macrosettori: settore A - reparto bruciatura/incenerimento; settore B - reparto fusione/flottazione; settore C - reparto trattamento soluzioni; settore D - reparto affinazione metalli preziosi.

Progetto di modifica previsto

Il progetto di modifica previsto ha natura sia edilizia, sia impiantistica che logistico – gestionale.

Il progetto prevede l'ampliamento del perimetro di impianto con l'inclusione di un magazzino, la realizzazione in un impianto di trattamento e gestione delle acque meteoriche dilavanti, la realizzazione di una nuova area per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita, delle materie prime e degli intermedi e la realizzazione di un nuovo stabile di prossima costruzione.

Vengono introdotte alcune modifiche impiantistiche finalizzate a ottimizzare il processo permettendo di ricomprendere all'interno del perimetro alcuni magazzini di materie prime e attrezzature che attualmente si trovano fuori dallo stesso e aumentare gli stoccaggi in deposito temporaneo dei rifiuti in uscita. L'ampliamento permette di aumentare la possibilità di stoccaggio rifiuti in ingresso al trattamento.

Le modifiche non comportano né un aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso già autorizzati né l'introduzione di nuove tecnologie impiantistiche per il trattamento dei rifiuti.

L'impianto di abbattimento a servizio dell'emissione E10 sarà rinnovato. Verrà realizzato un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti a servizio dell'intero impianto, che garantirà una migliore regimazione delle acque e un recupero quasi totale delle stesse all'interno dei processi.

Infine, sarà possibile recuperare ulteriori due metalli, Iridio e Rutenio, utilizzando la stessa impiantistica del reparto *D Affinazione*.

Vengono inclusi i seguenti edifici:

- edificio G al cui interno è attualmente presente un magazzino di stoccaggio materie prime e consumabili e l'archivio fisico di TCA con la rispettiva area circostante;
- edificio H - e sue pertinenze per la realizzazione di una nuova area esterna coperta per lo stoccaggio di materie prime, di rifiuti in uscita, rifiuti in trasferimento D15 e di intermedi di lavorazione in sostituzione di quella oggi autorizzata e di un'area interna dedicata a magazzino;
- realizzazione di un nuovo edificio - Edificio E - di prossima costruzione;

Nella nuova area verranno realizzati anche:

- sistema di trattamento e gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti;
- up-grade impianto di abbattimento a servizio dell'emissione E10;
- un gruppo termico;

inoltre verranno apportate le ulteriori modifiche:

- affinazione di iridio e rutenio;



- introduzione di alcuni nuovi codici EER in ingresso e modifica settore di destinazione di codici già autorizzati;
- modifica del quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo.

L'attuale superficie d'impianto occupa circa 15.500 m² mentre l'ampliamento previsto porterà ad una estensione totale dell'area di impianto a circa 22.000 m² complessivi.

Dal punto di vista edilizio sono previsti i seguenti interventi: nuovo capannone industriale di circa 2800 m² – edificio E (area contrassegnata con sigla M2 nella attuale autorizzazione). Il Proponente dichiara di disporre del Permesso a costruire per la ricostruzione dell'edificio industriale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino (rif. Permesso di Costruire n.1 del 05/01/18).

L'ampliamento del perimetro non richiede opere di cantiere importanti, prevede la sola realizzazione di una recinzione lungo il perimetro della stessa tipologia di quella attualmente presente lungo l'attuale perimetro autorizzato.

Riguardo le pertinenze esterne edificio H, il progetto prevede di realizzare una nuova area coperta di stoccaggio materie prime, intermedi, rifiuti in uscita in sostituzione di quella attualmente autorizzata.

Le opere prevedono un minimo di scavo per la realizzazione delle fondazioni e platea su cui poi installare i silos di stoccaggio e relativi bacini di contenimento ma non interesseranno il livello di falda posto a più di 6,5 metri da pc. Riguardo le vasche, per gli scavi sono previsti i seguenti volumi circa 3.100 m³ per la Vasca 1 e in circa 1.700 m³ per la Vasca 2.

Dal punto di vista impiantistico, sono previste le seguenti installazioni:

- spostamento di due punti emissivi con sigla E12A e E12B e i rispettivi impianti di abbattimento (colonna di lavaggio acqua e soda; colonna di lavaggio acqua e acido solforico). Questi due punti emissivi sono attualmente autorizzati come sfiati dei serbatoi di stoccaggio liquidi acidi e alcalini durante la fase di caricamento. Classificati come emissioni discontinue non soggette ad autocontrollo;
- due silos per lo stoccaggio di 100 m³ di acqua ai fini antincendio, poiché a seguito dell'ampliamento del perimetro, il Proponente dovrà aggiornare il proprio Certificato Prevenzione Incendi;
- vasche per la gestione delle AMD, la profondità massima di scavo sarà pari a circa 4,50 m, per una volumetria complessiva delle vasche pari a circa 1.800 m³. Il dimensionamento delle vasche di accumulo è stato commisurato all'obiettivo primario di accumulare il maggior quantitativo possibile di acque meteoriche afferenti all'intero stabilimento. L'acqua accumulata verrà rilanciata all'interno degli impianti produttivi per il suo riutilizzo.

Il punto emissivo E10 raccoglie le emissioni provenienti dal Settore D1-Affinazione Au. Attualmente il sistema di trattamento emissioni ha una capacità massima di 7.000 Nmc/h. E' prevista una fase di trattamento fisico di condensazione e una di trattamento chimico-fisico. L'upgrade prevede l'introduzione di un ulteriore scrubber per il recupero di acidità oltre a quello attualmente autorizzato che invece sarà sostituito con identiche caratteristiche perché usurato.

Sarà aggiunto un ulteriore gruppo termico a servizio del reparto Affinazione. Oltre ai generatori di vapore C9a e C9b che verranno riallocati in area attigua, verrà installato il nuovo generatore C9c, con una potenza di 380 kW, in quanto il reparto necessita di una maggiore capacità termica per supportare l'aumento delle attività produttive e migliorare l'efficienza del processo, con un nuovo punto emissivo.



Il progetto prevede di effettuare l'affinazione di Iridio e Rutenio all'interno del Settore D3 - Affinazione PGM. Le modalità operative e gli impianti utilizzati saranno le stesse che vengono già applicate per Platino, Palladio e Rodio. Il Proponente verificherà gli adempimenti secondo il Regolamento n. 1907/2006 (REACH) dell'Agenzia Europea sostanze chimiche (ECHA).

Viene richiesto di integrare i codici EER autorizzati in ingresso al settore A (Bruciatura) e/o al settore B (Fonderia). Rifiuti speciali non pericolosi: 100816; 100818; 101008; 101010; 101012; 120101; 120102; 120104; 120117. Rifiuti speciali pericolosi: 060405*; 100815*; 100817*; 101007*; 101009*; 101011*; 120114*; 120116*.

Resta invariata la capacità massima di trattamento autorizzata e il Proponente dichiara che i nuovi codici di cui chiede l'autorizzazione sono simili ai rifiuti già trattati con caratteristiche di pericolo analoghe a quelle dei rifiuti che già vengono trattati.

Il progetto presentato, pur non richiedendo un aumento nei quantitativi di rifiuti trattati, prevede un incremento della capacità di stoccaggio istantaneo.

Attualmente è autorizzato lo stoccaggio istantaneo di 150 tonnellate di rifiuti pericolosi e 150 tonnellate di rifiuti non pericolosi. La proposta prevede di aumentare la capacità del reparto B Fonderia da 50 a 100 tonnellate per entrambe le tipologie. Di conseguenza, la capacità totale in stoccaggio istantaneo passerà da 300 a 400 tonnellate complessive (200 t pericolosi + 200 t non pericolosi). In particolare per l'operazione D15 è previsto il passaggio da due silos C8 – 12m³ e C5 – 20m³ a due nuovi silos ugualmente denominati ma di dimensioni maggiori C8 – 30m³ e C5 – 30m³. Il C8 per il rifiuto pericoloso codice EER 110107* e il C5 per il rifiuto pericoloso codice EER 110106*.

Dal punto di vista logistico e gestionale, la nuova localizzazione dei magazzini per lo stoccaggio delle materie prime e dei consumabili risulta particolarmente funzionale alla loro movimentazione interna, riducendo i transiti dei mezzi sui piazzali e i rischi ad essi associati.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, evidenzia quanto segue:

- è finalizzato, tra le altre cose, ad aumentare il recupero e successivo riuso delle acque meteoriche dilavanti;
- non sono previste variazioni significative, rispetto allo stato attuale, in termini di sostanze o materiali gestiti;
- per la realizzazione delle vasche è previsto uno scavo che interesserà solo il suolo insaturo e non il livello di falda. I materiali di risulta saranno conferiti come rifiuti ad un impianto autorizzato;
- le emissioni in atmosfera non variano significativamente, è prevista l'installazione di un generatore di vapore con relativo punto emissivo mentre per l'emissivo E10 l'inserimento di un ulteriore scrubber e la sostituzione di uno esistente;
- il sito oggetto della modifica non è interessato dal procedimento di bonifica identificato come SISBON AR188;

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica



Il progetto di modifica prevede:

- l'inclusione nell'area di impianto dell'edificio G al cui interno è attualmente presente un magazzino di stoccaggio materie prime e consumabili e l'archivio fisico di TCA con la rispettiva area circostante (particella foglio 45 del NTC di Capolona n. 411);
- l'inclusione nell'area di impianto di uno stabile - Edificio H - e sue pertinenze (particella foglio 45 del NTC di Capolona n. 170 sub. 14 legato 15) per la realizzazione di una nuova area esterna coperta per lo stoccaggio di materie prime, di rifiuti in uscita, rifiuti in trasferimento D15 e di intermedi di lavorazione in sostituzione di quella oggi autorizzata e di un'area interna dedicata a magazzino;
- la realizzazione di un nuovo edificio - Edificio E - di prossima costruzione (particella foglio 45 del NTC di Capolona n. 382);
- la realizzazione del sistema di trattamento e gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti;
- l'up-grade impianto di abbattimento a servizio dell'emissione E10;
- l'aggiunta di un gruppo termico;
- l'affinazione di iridio e rutenio;
- l'introduzione di alcuni nuovi codici EER in ingresso e modifica settore di destinazione di codici già autorizzati;
- la modifica del quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo, con incremento del quantitativo di rifiuti pericolosi in stoccaggio di cui all'operazione D15.

Con riferimento alle modifiche proposte è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

A. con riferimento alla modifica del quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo da 300 a 400 tonnellate complessive (200 t pericolosi + 200 t non pericolosi) per la quale è precisato che per l'operazione D15 è previsto il passaggio da due silos C8 – 12m³ e C5 – 20m³ a due nuovi silos ugualmente denominati ma di dimensioni maggiori C8 – 30m³ e C5 – 30m³. Il C8 per il rifiuto pericoloso codice EER 110107* e il C5 per il rifiuto pericoloso codice EER 110106*, considerato che:

- la modifica prevede un incremento del quantitativo di rifiuti pericolosi valutato nella VIA del 2014 che tuttavia non esplicitava l'operazione di recupero /smaltimento a cui erano destinati i rifiuti.
- la modifica prevede un incremento del quantitativo di rifiuto pericoloso in D15 rispetto al quantitativo autorizzato in AIA ;
- la modifica prevede un incremento del quantitativo di rifiuti pericolosi in stoccaggio di cui all'operazione D15, rientra nella categoria progettuale di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 7 lettera za) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

la modifica deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006.

B. con riferimento a tutte le altre modifiche si rileva che:

- non è previsto il potenziamento dell'impianto, in termini di aumento della capacità produttiva;
- viene ampliata l'area di impianto in area contigua al perimetro attuale;
- non variano le tecnologie produttive;
- le modifiche non insistono nell'area in bonifica;



- non sono prevedibili incrementi significativi dei fattori di impatto (emissioni in atmosfera, rumore);

visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- il punto 7.za) e punto 7.zb) ed il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art.58 della l.r. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- il paragrafo 4 dell'allegato B alla d.g.r. 1083/2024;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che l'impianto in esame è stato oggetto di un procedimento di VIA da parte della Provincia di Arezzo e il relativo provvedimento conclusivo è stato oggetto di proroga da parte della Regione Toscana rispettivamente con Deliberazioni n. 1359 del 02/11/2020 e n.967 del 05/08/2024;

rilevato che – per le considerazioni svolte in precedenza – non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto, con particolare riferimento alla produzione di rumore e polveri;

considerato che con deliberazione del Consiglio regionale del 15/01/2025, n. 2 è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare” ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 65/2014 e con i contenuti previsti dal decreto legislativo 152/2006 e dalla legge regionale 25/1998. Tra le finalità del piano ci sono quelli della prevenzione ed alla massima valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali da avviare a preparazione per il riutilizzo e recupero in forma di materia ed energia, confinando lo smaltimento ad un ruolo sempre più marginale;

si ritiene quindi che le modifiche in esame, ad eccezione dell'incremento del quantitativo di rifiuti pericolosi in stoccaggio di cui all'operazione D15 di cui al precedente punto A - non rientrino tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifiche non sostanziali di un impianto esistente.

Si raccomanda al proponente, per la fase di cantiere:

- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- l'adozione delle linee guida redatte da Arpat “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” del gennaio 2018;
- fatto salvo quanto previsto dal DPR 120/2017 e quanto indicato dal proponente nel progetto, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019).



Si raccomanda al proponente, per la fase esercizio:

- di procedere in autocontrollo, al monitoraggio del rispetto dei limiti acustici del Piano di Classificazione Acustica presso i recettori più esposti e al monitoraggio del rispetto dei valori limiti alle emissioni in atmosfera e agli scarichi;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- di integrare il Piano di gestione delle AMD;
- alla verifica degli adempimenti inerenti il REACH per i nuovi metalli recuperati.

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al Dlgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel DPCM. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti.

E' fatto salvo quanto vorranno eventualmente prescrivere ARPAT ed USL, con riferimento alla modifica prevista, nell'ambito del procedimento di modifica della autorizzazione.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata con riferimento alle modifiche proposte.

Con riferimento alla modifica relativa all'incremento dei quantitativi rifiuti pericolosi in stoccaggio di cui all'operazione D15, ai fini dell'eventuale presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, si raccomanda alla Società in indirizzo di tenere conto di quanto segue:

- dell'art. 19 e degli allegati IV-bis e V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- dell'art. 48 della l.r. 10/2010;
- degli allegati A e B alla D.G.R. n.1083 del 30/09/2024;
- delle indicazioni riportate sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via>), per la presentazione delle istanze sul portale dell'applicativo regionale GEA;
- del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Piano regionale dell'economia circolare, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 gennaio 2025, n. 2;
- della Deliberazione Giunta regionale n. 857 del 21/10/2013, in materia di VIAC;
- del vigente Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) deliberazione 72 del 18 luglio 2018 del Consiglio regionale.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

pc/amdb

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.